

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1107/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dati provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina** 1
- Regolamento (CE) n. 1108/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 1109/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per le frutta a guscio 5
- Regolamento (CE) n. 1110/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli 8
- Regolamento (CE) n. 1111/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 1113/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio** 31
- Regolamento (CE) n. 1114/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002 32



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1115/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli	34
Regolamento (CE) n. 1116/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	36
Regolamento (CE) n. 1117/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 2002 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra	38
Regolamento (CE) n. 1118/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia	40
Regolamento (CE) n. 1119/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	42
★ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria	43

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2002/498/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 giugno 2002, che accetta un impegno relativo al procedimento antidumping riguardante le importazioni di urea originarie, tra gli altri paesi, della Lituania**

2002/499/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2002) 2251]**

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001)**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2002 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 92/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dati provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Con regolamento (CE) n. 92/2002 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio definitivo sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina esentando da suddetto dazio, dopo che la Commissione ne aveva accettato l'impegno offerto, un produttore esportatore bulgaro.

(2) Relativamente a tale procedimento antidumping relativo alle importazioni di urea originarie, tra gli altri paesi, dalla Lituania, la Joint Stock Company Achema ha offerto un impegno accettabile prima della pubblica-

zione delle conclusioni definitive, ma in una fase in cui risultava impossibile, da un punto di vista amministrativo, inserire l'accettazione nel regolamento definitivo.

(3) Con decisione n. 2002/498/CE ⁽³⁾, la Commissione ha accettato l'impegno offerto dalla Joint Stock Company Achema. I motivi che hanno indotto ad accettare l'impegno sono illustrati nella presente decisione. Il Consiglio riconosce che le modifiche apportate all'offerta di impegno sono tali da eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping e da limitare concretamente qualsiasi rischio di elusione attraverso la compensazione incrociata con altri prodotti.

(4) Considerato che l'offerta di impegno viene accettata, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 92/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 92/2002 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, la riga relativa alla Lituania è sostituita dalla seguente:

Paese d'origine	Prodotta da	Dazio antidumping definitivo (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
«Lituania	Tutte le società	10,05	A999»

2) La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Bulgaria	Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza	A272
Lituania	Joint Stock Company Achema, Taurostos 26, 5005 Jonava	A375»

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MATAS I PALOU

REGOLAMENTO (CE) N. 1108/2002 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	62,4
	070	98,8
	999	80,6
0707 00 05	052	87,6
	999	87,6
0709 90 70	052	75,0
	999	75,0
0805 50 10	388	66,8
	528	56,0
	999	61,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	82,3
	400	104,1
	404	93,9
	508	79,6
	512	85,5
	524	58,8
	528	71,0
	720	157,0
	804	102,1
	999	92,7
	0809 10 00	052
999		236,3
0809 20 95	052	429,4
	064	270,8
	066	210,0
	068	230,5
	400	367,0
	999	301,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione per le frutta a guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) Le mandorle sgusciate e le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (8) Rispetto agli altri ortofrutticoli, le frutta a guscio sono prodotti caratterizzati da una relativa capacità di magazzino. Di conseguenza, per una gestione razionale del regime è più opportuna una fissazione delle restituzioni all'esportazione con una periodicità più lunga.
- (9) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento.
- (10) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.
- (11) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002 ⁽⁵⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (12) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (13) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1, A2 e A3, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (14) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.
- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione delle frutta a guscio sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A1 sono validi per tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per le frutta a guscio

Codice del prodotto	Destinazione	Sistema	
		Periodo di presentazione delle domande di titolo	
		A1 dal 27.6.2002 al 7.1.2003	
		Ammontare delle restituzioni (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0802 12 90 9000	F00	45	1 426
0802 21 00 9000	F00	53	569
0802 22 00 9000	F00	103	3 929
0802 31 00 9000	F00	66	588

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un

- (7) I pomodori, i limoni, le arance, uve da tavola, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento.
- (9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002 ⁽⁵⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A 1, A 2 e A 3 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

- (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutti freschi,

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutti sono fissate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Codice del prodotto	Destinazione	Sistema			
		A1 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 27.6 al 9.9.2002		B Periodo di presentazione delle domande di titolo dall'1.7 al 16.9.2002	
		Ammontare delle restituzioni (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Ammontare delle restituzioni indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0702 00 00 9100	F08	14		14	3 478
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	F00	26		26	1 229
0805 50 10 9100	F00	15		15	0
0806 10 10 9100	F00	23		23	13 255
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F04, F09	15		15	5 159
0809 30 10 9100 0809 30 90 9100	F03	27		27	19 415

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001 pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00 Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

F03 Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera e dall'Estonia.

F04 Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08 Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

F09 Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione. Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Shajah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2002**

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione ⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1962/2001 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento, sulla base dei relativi prezzi praticati sul mercato internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, se la restituzione per gli zuccheri addizionati ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non è sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, a questi ultimi può essere applicata la restituzione fissata conformemente all'articolo 17.

(3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(5) A norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.

(6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7) Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.

(8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

(9) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni.

(10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002 ⁽⁶⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione menzionati al paragrafo 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

Codice prodotto	Codice destinazione	Periodo di rilascio dei titoli da luglio a ottobre 2002	
		Periodo di presentazione delle domande dal 27 giugno al 24 ottobre 2002	
		Tasso di restituzione (in EUR/t netto)	Quantitativi previsti (in t)
0812 10 00 9100	F06	50	2 853
2002 10 10 9100	F10	45	42 477
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100	F06	153	287
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100	F00	59	344
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112	F00	5	300
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150	F00	29	301

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

F06: Tutte le destinazioni diverse dai paesi dell'America settentrionale e l'Estonia.

F10: Tutte le destinazioni diverse dagli Stati d'America, la Slovacchia, la Lettonia, la Bulgaria, la Lituania e l'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2002 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2002****che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/48/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione deve avviare un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE. La prima fase di detto programma è stata stabilita con il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prima fase è in corso. La seconda e la terza fase di lavoro, anch'esse in corso, sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (2) Per tutte le sostanze attive non incluse nella prima, nella seconda e nella terza fase del programma è prevista una quarta fase di lavori. Per alcune categorie di sostanze attive è opportuno indicare quali specifiche sostanze attive, o a quali condizioni di utilizzo, sono da inserire nella quarta fase del programma.
- (3) Occorre prevedere una procedura di notifica che dia la possibilità ai produttori di informare la Commissione del loro interesse all'iscrizione di una determinata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e del loro impegno a presentare tutte le informazioni richieste, necessarie per una corretta valutazione e per la decisione in merito a tale sostanza attiva, in base ai criteri per l'iscrizione stabiliti all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE. Tali informazioni consentirebbero di fissare le successive priorità del programma di lavoro e di decidere se le sud-

dette sostanze potranno rimanere sul mercato dopo il 25 luglio 2003 in attesa dell'esito della valutazione circa la conformità dell'utilizzo delle sostanze stesse ai requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE.

- (4) Devono essere definiti gli obblighi del notificante riguardo alla forma, ai termini e alle autorità destinatarie delle informazioni. Diverse categorie di sostanze attive richiedono diversi livelli di notifica. Per alcune categorie di sostanze attive sono stati stabiliti i dati richiesti e i criteri di valutazione. È pertanto necessario che i produttori informino in maniera particolareggiata sullo stato di completezza dei loro fascicoli e sui parametri corrispondenti e si impegnino a fornire un fascicolo completo entro un termine stabilito. Per le restanti sostanze attive i produttori dovrebbero fornire le informazioni di base necessarie ad identificare la sostanza attiva e le sue utilizzazioni nonché impegnarsi a presentare un fascicolo entro un termine stabilito.
- (5) La notifica di un fascicolo non deve essere una condizione per la possibilità, dopo l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di porre in commercio prodotti fitosanitari soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
- (6) Le procedure stabilite nel presente regolamento lasciano impregiudicate procedure ed azioni che possono essere avviate nel quadro di altre normative comunitarie, in particolare della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE della Commissione ⁽⁷⁾, qualora la Commissione disponga di informazioni secondo cui i relativi requisiti possono essere soddisfatti.
- (7) Alla luce delle conclusioni della relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti relativamente al programma, prevista all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione adotterà altre norme che consentano di completare il più presto possibile la valutazione e le decisioni concernenti le sostanze attive per le quali sono soddisfatti i requisiti del presente regolamento in materia di notifica.

⁽¹⁾ GU L 230 del 9.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 148 del 6.6.2002, pag. 19.⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.⁽⁶⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.⁽⁷⁾ GU L 92 del 13.4.1991, pag. 42.

- (8) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, una decisione della Commissione non deve includere sostanze attive nell'allegato I se non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE o se le informazioni e i dati richiesti non sono stati trasmessi entro il termine prescritto. In tal caso gli Stati membri devono ritirare le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Può tuttavia rivelarsi opportuno, in casi particolari e debitamente giustificati dagli Stati membri, prorogare tale ritiro per alcune utilizzazioni indispensabili e per le quali non esistono alternative ai fini di una protezione efficace dei vegetali o dei prodotti vegetali, tali da consentire di sostituire i prodotti ritirati. La necessità di riesaminare queste disposizioni dovrà essere dimostrata caso per caso.
- (9) Qualora per una particolare sostanza attiva non siano soddisfatti i requisiti del presente regolamento concernenti la notifica, le parti interessate possono chiedere l'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE applicando le procedure dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE ad una data successiva.
- (10) I produttori sono tenuti a sostenere i costi della valutazione necessaria per dimostrare che i loro prodotti sono idonei alla commercializzazione. Va pertanto versata una tassa all'autorità designata dalla Commissione per esaminare le notifiche delle sostanze attive.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione iniziale della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in appresso «la direttiva».
2. L'attuazione iniziale della quarta fase riguarda la notifica delle sostanze attive di cui agli allegati I e II del presente regolamento per poterle inserire in un successivo elenco prioritario di sostanze attive ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva. L'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva non si applicano alle sostanze elencate, o a cui è fatto riferimento, negli allegati I e II

prima della conclusione delle procedure previste dal presente regolamento al riguardo di tali sostanze.

3. Il presente regolamento si applica fermi restando:

- a) i riesami da parte degli Stati membri, particolarmente nel quadro dei rinnovi di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva;
- b) i riesami da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva;
- c) le valutazioni effettuate in forza della direttiva 79/117/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «produttore»:
 - per le sostanze attive prodotte all'interno della Comunità, il fabbricante o la persona stabilita all'interno della Comunità e designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini della conformità al presente regolamento,
 - per le sostanze attive prodotte al di fuori della Comunità, la persona stabilita all'interno della Comunità e designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo all'interno della Comunità ai fini della conformità al presente regolamento,
 - per le sostanze attive per le quali viene effettuata una notifica in comune oppure viene presentato un fascicolo in comune, l'associazione di produttori stabilita all'interno della Comunità e designata dai produttori di cui al primo o al secondo trattino ai fini della conformità al presente regolamento;
- b) «fabbricante»: la persona che fabbrica la sostanza attiva in proprio o che ne appalta ad altri la fabbricazione;
- c) «comitato»: il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 19 della direttiva.

Articolo 3

Autorità nazionale

1. Gli Stati membri incaricano una o più autorità dell'esecuzione degli obblighi che loro incombono in base al programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.
2. In ogni Stato membro un'autorità, indicata nell'allegato VI, coordina e garantisce tutti i necessari contatti con i produttori, gli altri Stati membri e la Commissione in conformità del presente regolamento. Ogni Stato membro informa la Commissione e l'autorità di coordinamento designata di ciascun altro Stato membro delle eventuali modificazioni degli estremi comunicati riguardanti l'autorità di coordinamento designata.

CAPITOLO 2

QUARTA FASE DEL PROGRAMMA DI LAVORO*Articolo 4***Notifica di base**

1. Il produttore che desidera che venga iscritta nell'allegato I della direttiva una delle sostanze attive indicate nell'allegato I del presente regolamento ne invia notifica all'ente di cui all'allegato V. La Commissione controlla periodicamente l'esecuzione dei compiti indicati nell'allegato V affidati all'ente designato nell'allegato. Qualora i compiti non fossero eseguiti in modo adeguato, può essere decisa la designazione di un altro ente, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19 della direttiva.

2. Una notifica distinta è presentata per ogni sostanza attiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento conformemente al modello che figura nell'allegato III, parte 1, e comprendente un impegno scritto a presentare un fascicolo.

3. Il produttore che non abbia notificato, entro i termini di cui al paragrafo 2, una determinata sostanza attiva di cui al paragrafo 1 o la cui notifica sia stata respinta conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, sarà autorizzato a partecipare al riesame soltanto collettivamente con uno o più notificanti della sostanza attiva in questione, compreso uno Stato membro che ha presentato notifica in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, la cui notifica sia stata accettata conformemente all'articolo 6, presentando un fascicolo in comune.

*Articolo 5***Notifica completa**

1. Il produttore che desidera che venga iscritta nell'allegato I della direttiva una delle sostanze attive indicate nell'allegato II del presente regolamento ne invia notifica all'ente designato nell'allegato V.

2. Una notifica distinta è presentata per ogni sostanza attiva come segue:

- a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una prima notifica conformemente al modello riportato nell'allegato III, parte 1; e
- b) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una seconda notifica conformemente al modello riportato nell'allegato III, parte 2, comprendente un impegno scritto a presentare un fascicolo completo.

3. Il produttore che non abbia notificato, entro i termini di cui al paragrafo 2, una determinata sostanza attiva di cui al paragrafo 1 o la cui notifica sia stata respinta conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, sarà autorizzato a partecipare al riesame soltanto collettivamente con uno o più notificanti della sostanza attiva in questione, compreso uno Stato membro che ha presentato notifica in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2,

la cui notifica sia stata accettata conformemente all'articolo 6, presentando un fascicolo in comune.

*Articolo 6***Esame delle notifiche di base e delle notifiche complete**

1. Entro due mesi dal termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), la Commissione informa il comitato in merito alle notifiche pervenute entro i termini previsti.

2. Uno Stato membro può manifestare il proprio interesse ad iscrivere nell'allegato I della direttiva una sostanza attiva per la quale nessun produttore ha presentato notifica informandone l'ente designato nell'allegato V conformemente all'articolo 4 o 5. Tali notifiche devono essere presentate il prima possibile e, in particolare, entro tre mesi da quando la Commissione ha comunicato allo Stato membro che nessuna notifica era stata presentata per detta sostanza. Uno Stato membro che ha presentato una notifica viene di conseguenza considerato un produttore ai fini della valutazione della sostanza attiva di cui trattasi.

3. Entro sei mesi dai termini indicati nell'articolo 4, paragrafo 2 e nell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione informa il comitato circa l'ammissibilità delle notifiche ricevute, tenendo conto dei criteri enunciati all'allegato IV, parti 1 e 2.

4. Le modalità concernenti la presentazione dei fascicoli, i termini di presentazione nonché il regime pecuniario da applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata ricevuta una notifica ammissibile saranno precisati in un regolamento che la Commissione adotterà conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva.

5. La Commissione decide, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva, di non includere nell'allegato I della direttiva le sostanze attive elencate nell'allegato I o II del presente regolamento per le quali non è stata presentata una notifica ammissibile entro i termini prescritti. Nella decisione vengono esposti i motivi della mancata inclusione. Gli Stati membri ritirano l'autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive entro il periodo fissato nella decisione.

CAPITOLO 3

TASSE*Articolo 7***Tasse relative alle notificazioni per la quarta fase del programma di lavoro**

1. Un produttore che presenta una notifica conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 versa all'ente designati nell'allegato V, all'atto della presentazione, una tassa di 750 EUR per ogni sostanza attiva. La tassa viene utilizzata esclusivamente per finanziare i costi sostenuti nell'espletamento dei compiti di cui all'allegato V.

2. Un produttore che presenta una notifica conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), versa all'ente designato nell'allegato V, all'atto della presentazione, una tassa di 5 000 EUR per ogni sostanza attiva. La tassa viene utilizzata esclusivamente per finanziare i costi sostenuti nell'espletamento dei compiti di cui all'allegato V.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Misure provvisorie

Per una sostanza attiva per la quale non è stata presentata alcuna notifica ammissibile la Commissione può, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE e ove siano state fornite dallo Stato membro prove tecniche supplementari intese a dimostrare la necessità di continuare ad utilizzare detta sostanza e la mancanza di alternative efficaci, stabilire con una decisione un periodo di eliminazione sufficientemente lungo da consentire l'elaborazione di idonee alternative.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Sostanze attive rientranti nella quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE

Tutte le sostanze attive (incluse le loro varianti, come i sali, gli esteri o le ammine) presenti sul mercato prima del 25 luglio 1993, ad eccezione di quelle elencate in:

- regolamento (CEE) n. 3600/92,
- regolamento (CE) n. 451/2000,
- allegato II del presente regolamento.

Nonostante le eccezioni di cui sopra, le sostanze che precedentemente erano ritenute disciplinate dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, ma che, a seguito del chiarimento della portata della direttiva, sono attualmente considerate rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 91/414/CEE e sono state incluse nel regolamento (CE) n. 451/2000, possono essere notificate ai sensi dell'articolo 4. Ciò vale in particolare per le sostanze autorizzate come disinfettanti e cioè prodotti applicati indirettamente (ad esempio per la disinfezione o la disinfestazione di depositi vuoti o altre strutture e articoli come serre, vivai, container, scatole, sacchi, ecc.), il cui impiego ha lo scopo di distruggere organismi esclusivamente e specificamente dannosi per vegetali o prodotti vegetali e, dopo il trattamento, nelle strutture trattate potranno svilupparsi o essere conservati soltanto vegetali o i prodotti vegetali.

Tutte le sostanze appartenenti alle seguenti categorie devono essere notificate anche se non sono indicate nella tabella in appresso:

- sostanze attive il cui impiego è autorizzato nei prodotti alimentari per l'uomo o negli alimenti per animali conformemente alla legislazione dell'Unione europea,
- sostanze attive consistenti in estratti vegetali,
- sostanze attive che sono prodotti animali o da questi derivati per semplice trasformazione,
- le sostanze attive che sono o saranno esclusivamente utilizzate come esche o insettifughi (inclusi i feromoni); le sostanze attive che sono o saranno esclusivamente utilizzate in trappole e/o dispensatori, in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio⁽²⁾ relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

In particolare, devono essere notificate conformemente all'articolo 5 tutte le sostanze elencate o rientranti in una delle categorie indicate qui in appresso:

(4E-7Z)-4,7-Tridecadien-1-il-acetato	1,7-Diossapiro-5,5-undecano
(4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol	1-Decanol
(7Z-11Z)-7,11-Esadien-1-il-acetato	2-Fenilfenol (incluso sale sodico)
(E)-10-Dodecenil acetato	2-Alcole propilico
(E)-11-Tetradecenil acetato	3,7-Dimetil-2,6-ottadien-1-ol
(E)7-(Z)9-Dodecadienil acetato	3,7-Dimetil-2,6-ottadienal
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol	4-cloro-3-metilfenol
(E/Z)-8-Dodecenil acetato	5-Decen-1-ol
(Z)-11-Esadecanolo	5-Decen-1-il-acetato
(Z)-11-Tetradecen-1-il-acetato	6-Benziladenina
(Z)-13-Ottadecanolo	7,8-Epossi-2-metil-ottadecano
(Z)-3-Metil-6-isopropenil-3,4-decadien-1-il	7-Metil-3-metilene-7-ottene-1-il-propionato
(Z)-3-Metil-6-isopropenil-9-decen-1-il-acetato	Acido acetico
(Z)-5-Dodecen-1-il-acetato	Basi acridiniche
(Z)-7-Tetradecanolo	Cloruro di alchildimetilbenzilammonio
(Z)-7-Tetradecenil	Cloruro di alchildimetiletilbenzilammonio
(Z)-8-Dodecenol	Solfato di alluminio e ammonio
(Z)-8-Dodecenil acetato	Solfato di alluminio
(Z)-9-Dodecenil acetato	Aminoacidi
(Z)-9-Esadecenal	Carbonato di ammonio
(Z)-9-Tetradecenil acetato	Idrossido di ammonio
(Z)-9-Tricosene	Solfato di ammonio
(Z,E)-11-Tetradecadien-1-il-acetato	Antrachinone
(Z,Z) Ottadienil acetato	Azadiractin
	Nitrato di bario

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

Bifenil	Cloruro di laurildimetilbenzilammonio
Olio di Dippel	Lecitina
Acido borico	Fosfato di calce
Carburo di calcio	Zolfo calcico
Caseina in polvere e lattosio in polvere	Metil nonil chetone
Cloruro di calcio	Metil-trans-6-nonenoato
Idrossido di calcio	Naftalene
Ossido di calcio	1-Naftilacetammide
Anidride carbonica	Acido 1-naftilacetico
Cloridrato di Poli(imino imido biguanidina)	2-Naftilossiacetammide
Clorofillina	Acido 2-naftilossiacetico
Cloruro di colina	Estere etilico dell'acido naftilacetico
cis-7,trans-11-Esadecadienil acetato	Nicotina
cis-Zeatina	Azoto
Citronellol	Cloruro di octildecildimetilammonio
Cisteina	Estratto di cipolla
Denathonium benzoato	Ossichinolina
Cloruro didecil-dimetilammonio	Papaina
Cloruro dioctildimetilammonio	Olio di paraffina
Dodecil alcole	p-Cresil acetato
EDTA e suoi sali	Pepe
Etanolo	Oli di petrolio
Etossichina	Ferodim
Farnesol	Acido fosforico
Acidi grassi, loro esteri e sali quali ⁽¹⁾ :	Foxim
— Acido decanoico	Oli vegetali quali ⁽²⁾ :
— Etilcanoato	— Olio di noce di cocco
— Etiloleato	— Olio di Dafne
— Sale potassico di acido grasso	— Oli eterici
— Acido pelargonico	— Olio di eucalipto
Alcoli grassi	— Olio di mais
Acido folico	— Olio d'oliva
Formaldeide	— Olio d'arachide
Acido formico	— Olio di Pinus
Estratto d'aglio	— Olio di colza
Gelatina	— Olio di soia
Acido gibberellico	— Olio di girasole
Gibberellina	Permanganato di potassio
Glutaraldeide	Sorbato di potassio
Grasso (fasce ad anello su alberi da frutta)	Pronumone
Perossido di idrogeno	Acido propionico
Proteine idrolizzate	Piretrine
Acido indolilacetico	Sabbia quarzosa
Acido indolilbutirrico	Quassia
Solfato di ferro	Composti quaternari d'ammonio
Kieselgur (terra diatomacea)	Derivati di chinolina
Acido lattico	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale
Bromuro di laurildimetilbenzilammonio	Resine e polimeri
	Polvere di roccia

⁽¹⁾ Ogni acido grasso deve essere notificato separatamente, ma non le sue varianti.

⁽²⁾ Ogni olio vegetale deve essere notificato separatamente.

Rotenone	o-benzil-p-clorfenossido di sodio
Estratto d'alga marina	Orto fenil fenolo di sodio
Alghe marine	Propionato di sodio
Acido sebacico	p-t-amilfenossido di sodio
Serricornina	Tetraborato di sodio
Silicati (di sodio e potassio)	Estratto di soia
Ioduro d'argento	Olio di soia, epossilato
P-toluenesolfoclorammide di sodio	Zolfo e anidride solforosa
Saponi a base di sodio e di potassio	Acido solforico
Cloruro di sodio	Oli di catrame
Idrogenocarbonato di sodio	Trans-6-Nonen-1-ol
Idrossido di sodio	Trans-9-Dodecil acetato
Ipoclorito di sodio	Trimedlure
Laurilsolfato di sodio	Urea
Metabisulfito di sodio	Cere

ALLEGATO II

Tutte le sostanze attive (incluse loro varianti quali sali, esteri o ammine) soggette a notificazione completa per la quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva

Sostanze attive (incluse le loro varianti) presenti sul mercato prima del 25 luglio 1993 che:

1) sono microrganismi (virus inclusi), comprendenti:

- Aschersonia aleyrodis
- Agrotis segetum granulosis virus
- Bacillus sphaericus
- Bacillus thuringiensis comprendente (*):
 - sottospecie aizawai
 - sottospecie israelensis
 - sottospecie kurstaki
 - sottospecie tenebrionis
- Beauveria bassiana
- Beauveria brongniartii (sinonimo: B. tenella)
- Cydia pomonella granulosis virus
- Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus
- Metarhizium anisopliae
- Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus
- Phlebiopsis gigantea
- Streptomyces griseoviridis
- Virus del mosaico del pomodoro
- Trichoderma harzianum
- Trichoderma polysporum
- Trichoderma viride
- Verticillium dahliae Kleb.
- Verticillium lecanii

2) sono utilizzati come rodenticidi [prodotti applicati in zone di colture vegetali (campi agricoli, serre, foreste) per proteggere vegetali o prodotti vegetali temporaneamente conservati in zone di crescita vegetale all'aperto senza l'impiego di apparecchiature di immagazzinamento], comprendenti:

- Brodifacoum
- Bromadiolone
- Brometalin
- Calciferol
- Fosfato di calcio
- Cloralose
- Clorofacinone
- Colecalciferol
- Coumaclor
- Coumafuril
- Coumatetralil
- Crimidina
- p-Diclorobenzene
- Difenacoum
- Difetialone
- Difacinone
- Etanetiol
- Flocumafen

(*) Ogni sottospecie deve essere notificata separatamente.

Fluoroacetammide

Isoval

Papaina

Fosfina e prodotti produttori fosfina quali:

- Fosfuro d'alluminio
- Fosfuro di calcio
- Fosfuro di magnesio
- Fosfuro di zinco

Piranocumarin

Scilliroside

Cianuro di sodio

Dimetilarsinato di sodio

Stricnina

Sulfachinossalina

Solfato di tallio

Tiourea

Fosfato tricalcico

3) sono utilizzate su vegetali o prodotti vegetali conservati, comprendenti:

Cianuri quali:

- Cianuro di calcio
- Acido cianidrico
- Cianuro di sodio

Fosfina e prodotti produttori fosfina quali:

- Fosfuro d'alluminio
 - Fosfuro di magnesio
-

ALLEGATO III

PARTE 1

Notifica di una sostanza attiva conformemente all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a)*Modello*

La notifica deve essere effettuata su carta e sotto forma di file informatico leggibile (come previsto dall'ente designato nell'allegato V).

Essa deve contenere le seguenti informazioni.

Numero di RIFERIMENTO:

1. IDENTIFICAZIONE DEL NOTIFICANTE

- 1.1. Fabbricante della sostanza attiva ai sensi dell'articolo 2, lettera b) (nome, indirizzo, ubicazione dello stabilimento).
- 1.2. Nome e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 2, lettera a) e nome della persona (fisica) responsabile della notifica e dell'esecuzione degli altri obblighi derivanti dal presente regolamento.
 - 1.2.1. a) Telefono:
 - b) Telex:
 - c) E-mail:
 - 1.2.2. a) Persona da contattare:
 - b) Persona da contattare, in alternativa:

2. INFORMAZIONI PER AGEVOLARE L'IDENTIFICAZIONE

- 2.1. Nome comune (proposto o accettato dall'ISO), con specificazione, se del caso, delle relative varianti come sali, esteri o ammine eventualmente prodotti dal fabbricante. Per i microorganismi, il nome delle specie ed eventualmente delle sottospecie.
- 2.2. Nome chimico (nomenclatura IUPAC e CAS) (se del caso).
- 2.3. Numeri CAS, CIPAC e CEE (se disponibili).
- 2.4. Formula empirica e formula di struttura, massa molecolare (se del caso).
- 2.5. Eventuali altre informazioni ritenute necessarie per agevolare l'identificazione: ad esempio, metodo di fabbricazione/estrazione o origine dei materiali con cui viene fabbricata la sostanza.
- 2.6. Purezza della sostanza attiva espressa in g/kg o in g/l, a seconda del caso.
- 2.7. Classificazione ed etichettatura della sostanza attiva in conformità della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) (effetti sulla salute e sull'ambiente).

3. ALTRE INFORMAZIONI

- 3.1. Per ogni Stato membro, un elenco delle coltivazioni/usi per i quali sono attualmente autorizzati o utilizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva.
- 3.2. Altre informazioni sulla sostanza attiva come indicato nell'allegato II della direttiva dal punto 3.1 al 3.5.
- 3.3. Data e numero di riferimento del riesame più recente della sostanza attiva in uno Stato membro dell'Unione europea.
- 3.4. Data e numero di riferimento del riesame più recente della sostanza attiva in un paese dell'OCSE.

4. IMPEGNO

Il notificante si impegna a presentare i fascicoli all'autorità di coordinamento designata dello Stato membro relatore designato entro il termine previsto dal regolamento da adottare conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento. Qualora il regolamento così adottato menzioni più notificanti per questa sostanza attiva, il notificante si impegna a fare il possibile per presentare un unico fascicolo, collettivamente con gli altri notificanti.

Il notificante si impegna a pagare una tassa come previsto all'articolo 7, contestualmente alla presentazione della notifica all'ente designato di cui all'allegato V.

Il notificante dichiara di essere consapevole di dover pagare una tassa allo Stato membro relatore, contestualmente alla presentazione del fascicolo completo in relazione alle sostanze attive contemplate dal regolamento cui è fatto riferimento all'articolo 6, paragrafo 4.

Il notificante conferma che le informazioni indicate più sopra sono esatte e veritiere.

Il notificante dichiara che è allegata, se del caso, un'autorizzazione del fabbricante ad agire in veste di rappresentante esclusivo di quest'ultimo ai fini dell'osservanza del presente regolamento.

Firma (della persona autorizzata ad agire in nome dell'impresa indicata al punto 1.1).

PARTE 2

Notifica di una sostanza attiva conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b)*Modello*

La notifica deve essere effettuata su carta e sotto forma di file informatico leggibile (come previsto dall'ente designato nell'allegato V).

Essa deve contenere le seguenti informazioni.

Numero di RIFERIMENTO:

1. DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL NOTIFICANTE

- 1.1. Fabbricante della sostanza attiva ai sensi dell'articolo 2, lettera b) (nome, indirizzo, ubicazione dello stabilimento).
- 1.2. Nome e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 2, lettera a) e nome della persona (fisica) responsabile della notifica e dell'esecuzione degli altri obblighi derivanti dal presente regolamento.
 - 1.2.1. a) Telefono:
 - b) Telex:
 - c) E-mail:
 - 1.2.2. a) Persona da contattare:
 - b) Persona da contattare, in alternativa:

2. INFORMAZIONI PER AGEVOLARE L'IDENTIFICAZIONE

- 2.1. Nome comune (proposto o accettato dall'ISO), con specificazione, se del caso, delle relative varianti come sali, esteri o ammine eventualmente prodotti dal fabbricante. Per i microorganismi, il nome delle specie ed eventualmente delle sottospecie.
- 2.2. Nome chimico (nomenclatura IUPAC e CAS) (a seconda del caso).
- 2.3. Numeri CAS, CIPAC e CEE (se disponibili).
- 2.4. Formula empirica e, formula di struttura, massa molecolare (a seconda del caso).
- 2.5. Purezza della sostanza attiva espressa in g/kg o in g/l, a seconda del caso.
- 2.6. Classificazione ed etichettatura della sostanza attiva in conformità con la direttiva 67/548/CEE (effetti sulla salute e sull'ambiente).

3. CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA

Deve essere presentato un controllo della completezza, nel formato raccomandato, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali per ciascun punto dell'allegato II e dell'allegato III della direttiva, in relazione alla serie limitata di utilizzazioni rappresentative della sostanza attiva per le quali il notificante intende dimostrare, sulla base dei dati che presenterà, l'accettabilità in rapporto alla valutazione dei criteri di cui all'articolo 5 della direttiva, per uno o più preparati.

Il notificante deve specificare queste utilizzazioni rappresentative.

4. ELENCO DEGLI STUDI DISPONIBILI

- Un elenco di tutti gli studi di cui dispone il notificante e che saranno presentati agli Stati membri relatori come parte del fascicolo.
 - Un piano provvisorio particolareggiato contenente gli impegni di effettuare altri studi per il completamento del fascicolo.
 - Un elenco distinto di tutti gli studi eseguiti dal 1° agosto 1994 (ad eccezione degli studi sull'efficacia di cui all'allegato III, punto 6, della direttiva).
5. Per ogni Stato membro, un elenco delle coltivazioni per le quali sono attualmente autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva.
 6. Data e numero di riferimento del riesame più recente della sostanza attiva in uno Stato membro dell'Unione europea.
 7. Data e numero di riferimento del riesame più recente della sostanza attiva in un paese dell'OCSE.

8. ELENCO DEI PARAMETRI

Deve essere presentato un elenco dei seguenti parametri in relazione alla serie limitata di utilizzazioni della sostanza attiva per le quali il notificante deve dimostrare, sulla base dei dati che presenterà, che per uno o più preparati possono essere soddisfatti i requisiti della direttiva in relazione ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima..

I parametri per rodenticidi e prodotti da utilizzare su vegetali o prodotti vegetali conservati sono quelli indicati nel regolamento (CE) n. 451/2000, allegato IV, parte 2, sezione 2, punto 8:

I parametri per i microorganismi sono i seguenti:

IDENTITÀ E PROPRIETÀ BIOLOGICHE

Utilizzazioni:	
Organismo noto o nuovo:	
OGM:	
Tassonomia:	
Specie, sottospecie, ceppo:	
Identificazione/rilevamento:	
Metodi di analisi:	
Meccanismo di azione:	
Ciclo di vita:	
Specificità ospite:	
Opportunista noto:	
Produzione tossine:	
Resistenza:	
Stadi quiescenti:	
Controllo produzione:	

PARAMETRI E INFORMAZIONI CONNESSE

1. Valutazione del rischio

1.1. Rischio per l'uomo

Patogenicità:	
Infettività:	
Tossicità:	
Irritazione, sensibilizzazione:	
Genotossicità:	
Rapporti medici:	
Formulazione:	

1.2. Rischio per l'ambiente

Impatto su organismi non bersaglio:	
Formulazione:	

2. Valutazione dell'esposizione del rischio

2.1. Esposizione dell'operatore

Metodo d'applicazione:

--

Modelli di esposizione dell'operatore:

--

2.2. Esposizione dell'ambiente

Evento naturale, livello di fondo:

--

Metodo di applicazione:

--

Controllo post-rilascio:

--

2.3. Esposizione del consumatore

Residui:

--

3. Formulazione

Specifiche tecniche:

--

Condizionamento:

--

9. IMPEGNO

Il notificante conferma che le informazioni presentate ai punti 3 e 8 della notifica sono basate su studi di cui egli dispone e che saranno inviate allo Stato membro relatore come parte del fascicolo.

Il notificante si impegna a presentare i fascicoli all'autorità di coordinamento designata dello Stato membro relatore designato entro il termine previsto dal regolamento da adottare conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento. Qualora il regolamento così adottato menzioni più notificanti per questa sostanza attiva, il notificante si impegna a fare il possibile per presentare un unico fascicolo, collettivamente con gli altri notificanti.

Il notificante si impegna a pagare una tassa come previsto all'articolo 7, contestualmente alla presentazione della notifica all'ente designato di cui all'allegato V.

Il notificante dichiara di essere consapevole di dover pagare una tassa agli Stati membri, contestualmente alla presentazione del fascicolo completo in relazione alle sostanze attive contemplate dal regolamento cui è fatto riferimento all'articolo 6, paragrafo 4.

Il notificante conferma che le informazioni più sopra riportate sono esatte e veritiere.

Il notificante dichiara che è allegata, se del caso, un'autorizzazione del fabbricante ad agire in veste di rappresentante esclusivo di quest'ultimo ai fini della conformità al presente regolamento.

Firma (della persona autorizzata ad agire in nome dell'impresa indicata al punto 1.1).

ALLEGATO IV

PARTE 1

Criteri di accettazione delle notifiche di cui all'articolo 4

Una notifica verrà accettata solo se:

- 1) è presentata entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
- 2) è introdotta da un notificante che è un produttore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), per una sostanza attiva ai sensi della direttiva, posta sul mercato ed utilizzata per fini fitosanitari;
- 3) è presentata nel formato specificato all'allegato III, parte 1;
- 4) è stata pagata una tassa come previsto all'articolo 7, paragrafo 1.

PARTE 2

Criteri di accettazione delle notifiche di cui all'articolo 5

Una notifica verrà accettata solo se:

- 1) è presentata entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
 - 2) è introdotta da un notificante che è un produttore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), per una sostanza attiva ai sensi della direttiva, posta sul mercato ed utilizzata per fini fitosanitari;
 - 3) è presentata nel formato specificato all'allegato III, parte 2;
 - 4) se dal controllo della completezza risulta che il fascicolo disponibile al momento è sufficientemente completo oppure se viene proposto uno scadenario per completarlo;
 - 5) se l'elenco dei parametri è sufficientemente completo;
 - 6) è stata pagata una tassa come previsto all'articolo 7, paragrafo 2.
-

ALLEGATO V

Ente designato di cui agli articoli 4 e 5

L'ente seguente è designato ad espletare, in nome della Commissione, i compiti di cui all'articolo 6:

Biologische Bundesanstalt für Land-und Forstwirtschaft, (RENDER 4) Messeweg 11-12, D-38104 Braunschweig (indirizzo elettronico: <http://www.bba.de/english/render.htm> oppure: render@bba.de). La tassa di cui all'articolo 7 deve essere versata a:

Bundeskasse Halle

Conto n.: 8000 10 20

BLZ 800 000 00, Landeszentralbank Halle

IBAN: DE 588 00 00 00 00 8000 10 20

BIC: ZBNS DE 21 800

(Riferimento: «BBA-RENDER 4», menzionando il numero di riferimento della notifica).

Il suddetto ente:

- 1) esaminerà le notificazioni di cui agli articoli 4 e 5;
- 2) trasmetterà ai notificanti il formato della notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2;
- 3) esaminerà le notifiche ed eventualmente consulterà esperti di altri Stati membri alla luce dei criteri di accettabilità di cui all'allegato IV;
- 4) riferirà alla Commissione, entro 3 mesi dal termine previsto all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, in merito all'accettabilità delle notifiche pervenute;
- 5) metterà a disposizione della Commissione le notifiche pervenute;
- 6) metterà a disposizione della Commissione un resoconto dettagliato;
- 7) qualora l'importo totale delle tasse versate da tutti i notificanti superi le spese effettive per l'esame e il trattamento amministrativo di tutte le notifiche, rimborserà ai notificanti l'importo in eccedenza ripartito in parti uguali.

ALLEGATO VI

AUTORITÀ DI COORDINAMENTO NEGLI STATI MEMBRI

AUSTRIA

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Spargelfeldstraße 191
A-1226 Wien

BELGIO

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture
Service qualité des matières premières et analyses
WTC 3, 8^e étage
Boulevard S. Bolivar 30
B-1000 Bruxelles

DANIMARCA

Ministry of Environment
Danish Environmental Protection Agency
Pesticide Division
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K

GERMANIA

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)
Messeweg 11-12
D-38104 Braunschweig

GRECIA

Hellenic Republic
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Department of Pesticides
3-5 Hippokratous Street
GR-10164 Athens

SPAGNA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas
C/ Ciudad de Barcelona, 118-120
E-28007 Madrid

FINLANDIA

Plant Production Inspection Centre
Pesticide Division
P.O. BOX 42
FIN-00501 Helsinki

FRANCIA

Ministère de l'agriculture et de la pêche
Direction générale de l'alimentation
Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15

IRLANDA

Pesticide Control Service
Department of Agriculture, Food and Rural Development
Abbotstown Laboratory Complex
Abbotstown, Castleknock
Dublin 15
Ireland

ITALIA

Ministero della Sanità
Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria
Ufficio XIV
Piazza G. Marconi, 25
I-00144 Roma

LUSSEMBURGO

Administration des services techniques de l'agriculture
Service de la protection des végétaux
Boîte postale 1904
16, route d'Esch
L-1019 Luxembourg

PAESI BASSI

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
PO Box 217
6700 AE Wageningen
Nederland

PORTOGALLO

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,
Quinta do Marquês
P-2780-155 Oeiras

SVEZIA

National Chemicals Inspectorate
P.O. Box 1384
S-17127 Solna

REGNO UNITO

Pesticides Safety Directorate
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Mallard House,
Kings Pool,
3 Peasholme Green,
York, YO1 7PX
United Kingdom

REGOLAMENTO (CE) N. 1113/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce un nuovo certificato di controllo per i prodotti importati che sostituisce il certificato di cui al regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e prevede che il nuovo certificato sarà utilizzato a decorrere dal 1° luglio 2002 per i prodotti importati secondo le procedure di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
- (2) Tuttavia, in vista del 1° luglio 2002, più Stati membri hanno riscontrato una serie di difficoltà tecniche ed hanno manifestato dubbi quanto all'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2001. Per una questione di trasparenza e per evitare confusione, questi problemi vanno risolti prima di utilizzare il nuovo certificato.

(3) È pertanto auspicabile posporre la data a decorrere dalla quale sarà utilizzato il nuovo certificato di cui al regolamento (CE) n. 1788/2001.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1788/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 8, la data del «1° luglio 2002» è sostituita dal «1° novembre 2002».
- 2) All'articolo 9, la data del «1° luglio 2002» è sostituita dal «1° novembre 2002».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 56.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1114/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2002**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2002
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002
G2	15 832,0
G3	2 109,0
G4	1 465,0
G5	3 050,0
G6	7 500,0
G7	1 787,5

REGOLAMENTO (CE) N. 1115/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il quarto trimestre 2002.
- (2) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002
1	6 904

REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 possono essere presentate, ai sensi de regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2002
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
T1	100,0
T2	100,0
T3	100,0
S1	100,0
S2	100,0
B1	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo totale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002
1	3 544,5
2	289,0
3	525,0
4	13 365,6
H1	1 380,0
7	7 790,5
8	875,0
9	16 278,0
T1	750,0
T2	6 125,0
T3	1 667,5
S1	1 225,0
S2	137,5
B1	1 125,0
15	562,5
16	1 062,5
17	7 812,5

**REGOLAMENTO (CE) N. 1117/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2002**

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 2002 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1°

ottobre al 31 dicembre 2002 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002
18	900,0
L1	180,0
19	750,0
20	90,0
21	1 000,0
22	480,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2002**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002, possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2002
23	100,00
24	100,00
25	100,00
26	100,00

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002
23	377,4
24	139,3
25	120,0
26	777,3

**REGOLAMENTO (CE) N. 1119/2002 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2002**

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.
- (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui

alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

- (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di luglio e agosto 2002 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

DIRETTIVA 2002/47/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 giugno 2002
relativa ai contratti di garanzia finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli ⁽⁵⁾ ha rappresentato una tappa fondamentale del processo di istituzione di un quadro giuridico efficace per i sistemi di pagamento ed i sistemi di regolamento titoli. La sua attuazione ha dimostrato l'importanza di limitare il rischio sistemico che tali sistemi comportano, essendo soggetti a regimi giuridici diversi, e ha indicato i vantaggi che potrebbero derivare dall'emanazione di una regolamentazione comune riguardante le garanzie costituite nell'ambito di tali sistemi.
- (2) Nella sua comunicazione dell'11 maggio 1999 al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» la Commissione si è impegnata ad elaborare, in stretta consultazione con gli esperti del settore e le autorità nazionali, altre proposte di misure legislative in materia di garanzie, atte a realizzare in questo settore progressi che vadano oltre quelli compiuti dalla direttiva 98/26/CE.
- (3) È necessario creare un regime comunitario per la fornitura in garanzia di titoli e contante, con costituzione del diritto reale di garanzia o tramite trasferimento del titolo di proprietà, compresi i contratti di pronti contro termine. Un siffatto regime favorirà l'integrazione e l'efficienza del mercato finanziario in termini di costi, nonché la stabilità del sistema finanziario dell'Unione europea e pertanto la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali nel mercato unico dei servizi finanziari. La presente direttiva ha per oggetto i contratti di garanzia finanziaria bilaterali.

(4) La presente direttiva è adottata in un contesto giuridico europeo consistente in particolare nella summenzionata direttiva 98/26/CE, nella direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi ⁽⁶⁾, nella direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione ⁽⁷⁾ e nel regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ⁽⁸⁾. La presente direttiva è in linea con lo schema generale dei precedenti atti normativi e non contiene disposizioni in contrasto con gli stessi. La direttiva di fatto completa gli atti normativi in vigore trattando altre questioni e approfondendoli per quanto concerne questioni particolari già affrontate dagli stessi.

- (5) Per migliorare la certezza giuridica dei contratti di garanzia finanziaria, gli Stati membri devono garantire che talune disposizioni delle legislazioni nazionali sull'insolvenza non si applichino ai predetti contratti, in particolare quelle che ostacolerebbero il realizzo delle garanzie finanziarie o che porrebbero in dubbio la validità di tecniche attualmente in uso come la compensazione bilaterale per close-out, l'integrazione della garanzia e la sostituzione della garanzia.
- (6) La presente direttiva non concerne i diritti che un soggetto può vantare sui beni costituiti in garanzia finanziaria in base ad un titolo diverso dal contratto di garanzia finanziaria o da una disposizione giuridica o da un principio giuridico insorgenti a motivo dell'apertura o del proseguimento di una procedura di insolvenza o di misure di risanamento, quali la restituzione derivante da errore o incapacità.
- (7) Il principio stabilito dalla direttiva 98/26/CE, secondo il quale la legge applicabile in caso di garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale è quella del paese dove è ubicato il registro, il conto o il sistema di deposito centralizzato di pertinenza, dovrebbe essere esteso per garantire la certezza giuridica per quanto concerne l'uso di tali strumenti detenuti in un contesto transfrontaliero e utilizzati come garanzie finanziarie nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (8) La regola della *lex rei sitae*, secondo la quale l'esecuzione corretta e pertanto l'opponibilità ai terzi di un contratto di garanzia finanziaria vengono valutate in base alla

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 312.

⁽²⁾ GU C 196 del 12.7.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 48 del 21.2.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2002.

⁽⁵⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

legge del paese nel quale è situata la garanzia finanziaria, viene riconosciuta attualmente da tutti gli Stati membri. Fatta salva l'applicazione della presente direttiva ai titoli direttamente detenuti, occorre pertanto determinare l'ubicazione degli strumenti finanziari costituiti in garanzia in forma scritturale prestati in qualità di garanzia finanziaria detenuta tramite uno o più intermediari. Se il beneficiario della garanzia dispone di un contratto di garanzia valido ed applicabile in virtù del diritto del paese nel quale è tenuto il conto di pertinenza, l'opponibilità nei confronti di qualunque titolo o diritto concorrente e il realizzo della garanzia sono disciplinate unicamente dalla legge di tale paese; si evita in questo modo l'incertezza giuridica derivante dalla possibile applicazione di qualunque altra legislazione non considerata.

- (9) Per limitare le formalità amministrative gravanti sugli operatori che utilizzano la garanzia finanziaria, l'unica condizione di validità che può essere imposta dal diritto nazionale su tale garanzia dovrebbe essere che essa sia consegnata, trasferita, detenuta, iscritta o in altro modo designata cosicché risulti in possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di una persona che agisce per conto di quest'ultimo, senza escludere tecniche di garanzia per cui al datore della garanzia sia consentito sostituire la garanzia o ritirare l'eccesso di garanzia.
- (10) Per gli stessi motivi la costituzione, la validità, il perfezionamento, l'efficacia o l'ammissibilità come prova di un contratto di garanzia finanziaria o la fornitura di una garanzia finanziaria ai sensi di un contratto di garanzia finanziaria non dovrebbero essere subordinati all'osservanza di formalità quali la redazione di un documento in una forma particolare o in un modo particolare, l'effettuazione di un'iscrizione presso un organismo ufficiale o pubblico o la registrazione in un pubblico registro, la pubblicazione di un'inserzione su un giornale o periodico, in un registro o una pubblicazione ufficiale o in qualunque altro modo, la notifica a un pubblico funzionario o l'esibizione di prove in una determinata forma per quanto riguarda la data di stesura di un documento o di uno strumento, l'importo delle obbligazioni finanziarie assistite o qualunque altro aspetto. La presente direttiva dovrebbe tuttavia instaurare un equilibrio tra l'efficienza del mercato e la sicurezza delle parti e dei terzi, evitando tra l'altro il rischio di frode. L'equilibrio è raggiunto per il fatto che nel campo di applicazione della presente direttiva rientrano solo i contratti di garanzia finanziaria che richiedono una qualche forma di spossessamento, ossia la fornitura della garanzia finanziaria, e ove tale fornitura possa essere provata per iscritto o su un supporto durevole, assicurando così la tracciabilità della garanzia. Ai fini della presente direttiva le formalità ai sensi della legge di uno Stato membro come condizione per il trasferimento o la costituzione del diritto reale di garanzia su strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari in forma scritturale, quali l'avallo in caso di titoli all'ordine, o la scrittura sul

registro del datore in caso di strumenti registrati, non sono considerate formalità.

- (11) Inoltre la presente direttiva dovrebbe tutelare soltanto contratti di garanzia finanziaria che possono essere provati. Siffatta prova è fornita per iscritto o in altro modo legalmente opponibile previsto dalla legge applicabile a tali contratti.
- (12) La semplificazione dell'uso delle garanzie finanziarie consentita dalla riduzione degli oneri amministrativi promuoverà l'efficacia delle operazioni transfrontaliere che la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati membri aderenti all'Unione economica e monetaria realizzano ai fini dell'attuazione della politica monetaria comune. Inoltre, anche l'esclusione dei contratti di garanzia finanziaria dal campo di applicazione di alcune norme delle legislazioni sull'insolvenza favorirà, in senso ampio, il funzionamento della politica monetaria comune, in quanto gli operatori del mercato monetario riequilibrano tra loro la liquidità globale del mercato tramite operazioni transfrontaliere assistite da garanzie.
- (13) La presente direttiva intende tutelare la validità dei contratti di garanzia finanziaria fondati sul trasferimento della piena proprietà della garanzia finanziaria, ad esempio eliminando la cosiddetta «riqualificazione» di siffatti contratti di garanzia finanziaria (incluse le operazioni pronti contro termine) come diritti reali di garanzia.
- (14) L'applicabilità della compensazione bilaterale per close-out dovrebbe essere protetta non soltanto come meccanismo di applicazione dei contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, compresi i contratti di pronti contro termine, ma anche, più in generale, ogniqualvolta la compensazione per close-out fa parte di un contratto di garanzia finanziaria. Dovrebbero essere tutelate le sane pratiche di gestione del rischio utilizzate comunemente nei mercati finanziari, consentendo agli operatori di gestire e limitare su base netta le esposizioni derivanti da tutti i tipi di transazioni finanziarie, esposizione calcolata tramite la somma di tutte le esposizioni correnti stimate derivanti dalle transazioni pendenti con una data controparte, seguita dalla compensazione delle posizioni reciproche, in modo tale da ottenere un importo totale unico che sarà raffrontato al valore corrente della garanzia.
- (15) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare restrizioni o requisiti previsti dal diritto nazionale per tener conto di crediti e obbligazioni nella compensazione (netting o set-off), ad esempio per quanto concerne la loro reciprocità o il fatto che siano stati conclusi prima che il beneficiario di garanzia abbia saputo o fosse tenuto a sapere dell'apertura (o di altro atto giuridico vincolante che comportasse l'apertura) di una procedura d'insolvenza o di misure di risanamento nei confronti del datore di garanzia.

(16) È necessario proteggere da determinate regole automatiche di annullamento la sana pratica dei mercati finanziari, favorita dalle autorità di regolamentazione, in base alla quale gli operatori gestiscono e limitano il reciproco rischio di credito con sistemi di garanzia finanziaria integrativa («top-up»); in base a questi sistemi l'esposizione e la garanzia sono misurate al loro valore di mercato corrente (mark-to-market) e gli operatori possono esigere successivamente un'integrazione della garanzia finanziaria o restituire l'eventuale eccedenza della garanzia finanziaria. Lo stesso vale per la possibilità di sostituire ad attività previste come garanzia finanziaria altre attività dello stesso valore. L'intenzione è semplicemente far sì che la fornitura di garanzia finanziaria integrativa («top-up») o di sostituzione non possa essere messa in discussione unicamente perché le obbligazioni finanziarie garantite esistevano prima che la garanzia finanziaria fosse fornita, o perché la garanzia finanziaria è stata fornita durante un periodo determinato. Tuttavia ciò non pregiudica la possibilità di porre in discussione ai sensi del diritto nazionale il contratto di garanzia finanziaria e la fornitura di siffatta garanzia come parte della fornitura iniziale della garanzia finanziaria, di quella integrativa («top-up») o di quella in sostituzione, ad esempio quando ciò sia stato fatto intenzionalmente a detrimento di altri creditori (tra l'altro le azioni basate sulla frode o analoghe regole di annullamento che possono applicarsi in un periodo determinato).

(17) La presente direttiva istituisce procedure di esecuzione rapide e non formalistiche per salvaguardare la stabilità finanziaria e limitare gli effetti di contagio in caso di inadempimento di una delle parti del contratto di garanzia finanziaria. Tuttavia la direttiva concilia tali obiettivi con la protezione del datore di garanzia e dei terzi confermando espressamente la possibilità per gli Stati membri di conservare o introdurre nella loro legislazione nazionale un controllo a posteriori che i tribunali possono esercitare in relazione alla realizzazione o valutazione della garanzia finanziaria e al calcolo delle obbligazioni finanziarie assistite. Siffatto controllo dovrebbe consentire alle autorità giudiziarie di verificare che la realizzazione o la valutazione sia stata effettuata in condizioni commerciali ragionevoli.

(18) Dovrebbe essere possibile fornire garanzie in contante sia tramite il trasferimento del titolo di proprietà, sia tramite la costituzione di una garanzia reale, rispettivamente in forza del riconoscimento dei meccanismi di compensazione o grazie al pegno dell'importo in contante. Per contante si intende soltanto il denaro rappresentato da un credito su un conto o crediti analoghi sulla restituzione di denaro (come depositi sul mercato monetario), il che esclude esplicitamente le banconote.

(19) La presente direttiva introduce il diritto di utilizzazione in caso di contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale che migliorerà la liquidità dei mercati in virtù della riutilizzazione dei titoli in pegno. Tale riutilizzazione non dovrebbe pregiudicare tuttavia

la legislazione nazionale sulla separazione delle attività e il trattamento sleale dei creditori.

- (20) La presente direttiva non pregiudica l'operatività e gli effetti dei termini contrattuali degli strumenti finanziari forniti come garanzia finanziaria, quali i diritti e le obbligazioni e altre condizioni previsti nel regolamento di emissione ed ogni altro diritto, obbligazione e condizione che si applicano tra emittenti e detentori di tali strumenti.
- (21) Il presente atto rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (22) Poiché lo scopo dell'azione proposta, ossia creare un regime minimo riguardante l'uso delle garanzie finanziarie, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce un regime comunitario applicabile ai contratti di garanzia finanziaria che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5, e alle garanzie finanziarie in conformità alle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.
2. Il beneficiario e il datore di garanzia devono entrambi rientrare in una delle seguenti categorie:
 - a) autorità pubbliche [escluse le imprese assistite da garanzia pubblica, salvo che rientrino nelle lettere da b) a e)], inclusi:
 - i) gli organismi del settore pubblico degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono in tale gestione; e
 - ii) gli organismi del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti dei clienti;
 - b) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali, Banche multilaterali di sviluppo, come definite all'articolo 1, punto 19, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽¹⁾, il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per gli investimenti;

⁽¹⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

c) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi:

- i) enti creditizi, come definiti dalla direttiva 2000/12/CE, articolo 1, punto 1, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva;
- ii) imprese di investimento, come definite dalla direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari articolo 1, punto 2⁽¹⁾;
- iii) enti finanziari, come definiti dalla direttiva 2000/12/CE, articolo 1, punto 5;
- iv) imprese di assicurazione, come definite all'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita⁽²⁾, e imprese di assicurazione «vita» come definite all'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita⁽³⁾;
- v) organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), articolo 1, paragrafo 2⁽⁴⁾;
- vi) società di gestione, quali definite dalla direttiva 85/611/CEE, articolo 1 bis paragrafo 2;

d) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze di compensazione, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, articolo 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed e), inclusi enti analoghi disciplinati dalla legislazione nazionale che operano sui mercati dei futures, delle opzioni e dei prodotti finanziari derivati non coperti da tale direttiva, e una persona diversa dalla persona fisica che opera in qualità di fiduciario o rappresentante a nome di una o più persone inclusi i detentori di obbligazioni o altri titoli di credito o gli enti definiti alle lettere da a) a d);

e) persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e associazioni prive di personalità giuridica, purché la controparte sia un ente definito alle lettere da a) a d).

3. Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i contratti di garanzia finanziaria in cui una delle parti sia una persona menzionata nel paragrafo 2, lettera e).

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽³⁾ GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.12.2001, pag. 35).

Se si avvalgono di tale facoltà gli Stati membri ne informano la Commissione che a sua volta provvede a comunicarlo agli altri Stati membri.

4. a) La garanzia finanziaria da fornire deve consistere in contante o strumenti finanziari;

b) gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le garanzie consistenti in azioni proprie dei datori di garanzia, partecipazioni in imprese collegate ai sensi della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati⁽⁵⁾ e partecipazioni in imprese il cui unico scopo è la proprietà di mezzi di produzione essenziali per l'attività d'impresa del datore di garanzia o la proprietà di beni immobili.

5. La presente direttiva si applica alle garanzie finanziarie una volta che sono fornite e se tale fornitura può essere provata per iscritto.

La prova della fornitura di garanzia finanziaria deve permettere l'individuazione della garanzia alla quale si riferisce. A tal fine è sufficiente provare che la garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale è stata accreditata o costituisce un credito nel conto di pertinenza e che la garanzia in contante è stata accreditata nel conto designato o vi costituisce un credito.

La presente direttiva si applica ai contratti di garanzia finanziaria qualora il contratto in questione possa essere provato per iscritto o in altre forme giuridicamente equivalenti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «contratto di garanzia finanziaria»: un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, che siano o no coperti da un accordo quadro o da condizioni generali;

b) «contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: un contratto, inclusi i contratti di pronti contro termine, con il quale il datore della garanzia finanziaria trasferisce la piena proprietà della garanzia finanziaria al beneficiario di quest'ultima allo scopo di assicurare l'esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite o di assisterle in altro modo;

c) «contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale»: un contratto in forza del quale il datore della garanzia fornisce una garanzia finanziaria a titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna conservando la piena proprietà di quest'ultima quando il diritto di garanzia è costituito;

⁽⁵⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

- d) «contante»: il denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario;
- e) «strumenti finanziari»: azioni ed altri titoli assimilabili ad azioni, obbligazioni ed altri strumenti di credito negoziabili sul mercato dei capitali, nonché qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire tali azioni, obbligazioni o altri titoli mediante sottoscrizione, acquisto o scambio o che comporti un pagamento in contanti (esclusi gli strumenti di pagamento) incluse quote di organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario e crediti e diritti diretti o indiretti relativi ad uno degli elementi precedenti;

- f) «obbligazioni finanziarie garantite»: le obbligazioni che sono assistite da un contratto di garanzia finanziaria e che danno diritto a un pagamento in contanti e/o alla fornitura di strumenti finanziari.

Le obbligazioni finanziarie garantite possono consistere totalmente o parzialmente:

- i) in obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali (comprese quelle derivanti da un accordo quadro o da un accordo analogo);
- ii) in obbligazioni nei confronti del beneficiario della garanzia assunte da una persona diversa dal datore della garanzia; o
- iii) in obbligazioni di categoria o tipo specificato, che possono sorgere di volta in volta.
- g) «garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale»: garanzia finanziaria fornita in virtù di un contratto di garanzia finanziaria che consiste in strumenti finanziari, la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto, tenuto da un intermediario o a suo nome;
- h) «conto di pertinenza»: in caso di garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale nel quadro di un contratto di garanzia finanziaria, il registro o il conto — che può essere tenuto dal beneficiario della garanzia — nel quale vengono iscritte le registrazioni con le quali la garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale è fornita al beneficiario della garanzia;
- i) «garanzia equivalente»:
- i) quando la garanzia è costituita da contante, un pagamento dello stesso importo e nella stessa valuta;
- ii) quando la garanzia è costituita da strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia finanziaria prevede il trasferimento di altre attività in caso di un evento che riguardi o influenzi strumenti finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre attività;
- j) «procedure di liquidazione»: procedure che implicano il realizzo delle attività e la distribuzione dei relativi proventi tra i creditori, gli azionisti o i soci secondo modalità appropriate e che comportano l'intervento delle autorità amministrative o giudiziarie, compresi i casi in cui dette procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo di risanamento, siano esse basate o meno su un'insolvenza ed indipendentemente dal loro carattere facoltativo o obbligatorio;

- k) «provvedimenti di risanamento»: provvedimenti che implicano un intervento di autorità amministrative o giudiziarie e sono destinati a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria e che incidono sui diritti preesistenti dei terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti;

- l) «evento determinante l'escussione della garanzia»: inadempimento o altro evento analogo convenuto tra le parti il cui verificarsi dà diritto, in base al contratto di garanzia finanziaria o per effetto di legge, al beneficiario di una garanzia di realizzare o di far propria la garanzia finanziaria o di attivare una clausola di compensazione per close-out;

- m) «diritto di utilizzazione»: il diritto del beneficiario della garanzia di usare ed alienare la garanzia finanziaria fornita nell'ambito di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale come proprietario della stessa, conformemente a tale contratto;

- n) «clausola di compensazione (netting) per close-out»: clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un contratto comprendente un contratto di garanzia finanziaria, oppure, in mancanza di tale clausola, qualsiasi norma giuridica per la quale, in caso di un evento determinante l'escussione della garanzia, attraverso compensazione (netting o set-off) o altra modalità:

- i) la scadenza delle obbligazioni delle parti viene anticipata, cosicché tali obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono tradotte nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare un importo identico; e/o

- ii) si stabilisce in un conto quanto ciascuna parte deve all'altra con riferimento a dette obbligazioni, e la somma netta globale pari al saldo dovuto dalla parte il cui debito è più elevato.

2. Ogni riferimento della presente direttiva alla garanzia «fornita» o alla «fornitura» di garanzia finanziaria, si intende come relativo alla garanzia finanziaria consegnata, trasferita, detenuta, iscritta o in altro modo designata cosicché risulti in possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di una persona che agisce per conto di quest'ultimo. Il diritto di sostituzione o di ritiro dell'eccesso di garanzia finanziaria a favore del datore di garanzia non pregiudica la fornitura della garanzia finanziaria al beneficiario di garanzia di cui alla presente direttiva.

3. Ogni riferimento della presente direttiva ai termini «per iscritto» si applica anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole.

Articolo 3

Requisiti formali

1. Gli Stati membri non prescrivono che la costituzione, la validità, il perfezionamento, l'efficacia o l'ammissibilità come prova di un contratto di garanzia finanziaria o la fornitura di una garanzia finanziaria in virtù di un contratto di garanzia finanziaria siano subordinati all'osservanza di alcuna formalità.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata l'applicazione della presente direttiva alla garanzia finanziaria soltanto qualora quest'ultima sia stata fornita e la fornitura possa essere provata per iscritto e qualora il contratto di garanzia finanziaria possa essere provato per iscritto o in altre forme giuridicamente equivalenti.

Articolo 4

Escussione della garanzia finanziaria

1. Gli Stati membri assicurano che in caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria, il beneficiario della garanzia sia in grado di realizzare nei modi indicati di seguito le garanzie finanziarie fornite nel quadro e nei termini di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale:

- a) strumenti finanziari, tramite vendita o appropriazione e tramite compensazione con le obbligazioni finanziarie garantite o estinzione delle stesse;
- b) in contante, tramite compensazione con le obbligazioni finanziarie garantite o a loro estinzione.

2. L'appropriazione è possibile solamente se:

- a) è stata convenuta dalle parti nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale; e
- b) le parti si sono accordate sulla valutazione degli strumenti finanziari nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.

3. Gli Stati membri che non consentono l'appropriazione il 27 giugno 2002 non sono obbligati a riconoscerla.

Se si avvalgono di tale facoltà gli Stati membri ne informano la Commissione, che a sua volta provvede a comunicarlo agli altri Stati membri.

4. Le modalità di realizzo della garanzia finanziaria di cui al paragrafo 1, fatti salvi i termini stabiliti nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, non prescrivono l'obbligo:

- a) che l'intenzione di procedere al realizzo sia stata preliminarmente comunicata;
- b) che le condizioni del realizzo siano approvate da un tribunale, un pubblico ufficiale o altra persona;
- c) che il realizzo avvenga per asta pubblica o in altra forma prescritta; o

d) che un periodo supplementare sia trascorso.

5. Gli Stati membri garantiscono che un contratto di garanzia finanziaria abbia effetto conformemente ai termini in esso previsti nonostante l'avvio o il proseguimento di una procedura di liquidazione o di provvedimenti di risanamento nei confronti del datore o del beneficiario della garanzia.

6. Il presente articolo e gli articoli 5, 6 e 7 non pregiudicano gli obblighi, stabiliti in virtù delle leggi nazionali, che il realizzo o la valutazione della garanzia finanziaria e il calcolo delle obbligazioni finanziarie garantite abbiano luogo in condizioni ragionevoli sotto il profilo commerciale.

Articolo 5

Diritto di utilizzazione della garanzia finanziaria nei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale

1. Gli Stati membri assicurano che il beneficiario della garanzia finanziaria sia legittimato ad esercitare il diritto di utilizzazione sulla garanzia finanziaria fornita nell'ambito di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale, se e nella misura in cui ciò è previsto dai termini di tale contratto.

2. Quando il beneficiario della garanzia finanziaria esercita il diritto di utilizzazione, egli assume l'obbligo di trasferire una garanzia equivalente per sostituire la garanzia finanziaria originaria, al più tardi alla data di scadenza per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie garantite contemplate dal contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.

Alternativamente il beneficiario della garanzia, alla data fissata per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie garantite, trasferisce la garanzia equivalente o, se e nella misura in cui i termini del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale lo prevedono, compensa la garanzia equivalente con l'obbligazione finanziaria garantita o la utilizza per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.

3. La garanzia equivalente trasferita per adempiere all'obbligazione di cui al paragrafo 2, primo comma, è soggetta al contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale cui era soggetta la garanzia finanziaria originaria e si considera come fornita in virtù del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale nel momento in cui la garanzia finanziaria originale è stata fornita per la prima volta.

4. Gli Stati membri assicurano che l'uso della garanzia finanziaria da parte del beneficiario, a norma del presente articolo, non renda invalidi o non suscettibili di esecuzione forzata i diritti del beneficiario della garanzia in virtù del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale per quanto concerne la garanzia finanziaria trasferita dal beneficiario della garanzia in applicazione del paragrafo 2, primo comma.

5. Se un evento determinante l'escussione della garanzia si verifica mentre l'obbligazione di cui al paragrafo 2, primo comma, deve ancora essere adempiuta, tale obbligazione può essere oggetto di una compensazione per close-out.

Articolo 6

Riconoscimento dei contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà

1. Gli Stati membri assicurano che un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà possa avere effetto in conformità ai termini in esso stabiliti.
2. Se un evento determinante l'escussione della garanzia si verifica mentre resta ineseguito l'obbligo del beneficiario della garanzia di trasferire una garanzia equivalente in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, detto obbligo può fare oggetto di una clausola di compensazione per close-out.

Articolo 7

Riconoscimento delle clausole di compensazione per close-out

1. Gli Stati membri assicurano che una clausola di compensazione per close-out possa avere effetto in conformità ai termini in essa previsti:
 - a) nonostante l'avvio o il proseguimento di una procedura di liquidazione o di provvedimenti di risanamento nei confronti del datore della garanzia e/o del beneficiario della garanzia;
 - b) nonostante qualunque presunta cessione, sequestro conservativo giudiziario e/o di altro tipo o altra alienazione dei predetti diritti o concernente i predetti diritti.
2. Gli Stati membri assicurano che l'applicazione di una clausola di compensazione per close-out non possa essere soggetta agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, salvo disposizione contraria convenuta tra le parti.

Articolo 8

Disapplicazione di talune disposizioni in materia di insolvenza

1. Gli Stati membri garantiscono che un contratto di garanzia finanziaria, nonché la fornitura della garanzia finanziaria in virtù di tale contratto, non possano essere dichiarati nulli, annullabili o essere resi inefficaci soltanto in base al fatto che il contratto di garanzia finanziaria è stato perfezionato, ovvero la garanzia finanziaria è stata fornita:
 - a) il giorno dell'avvio delle procedure di liquidazione o dei provvedimenti di risanamento, ma anteriormente all'ordinanza o al decreto di avvio; o
 - b) nel corso di un determinato periodo antecedente all'avvio di tali procedure o provvedimenti e definito in rapporto a tale avvio o in rapporto all'emanazione di un'ordinanza o di un decreto o all'adozione di qualunque altro provvedimento o di qualunque altro evento concomitante con dette procedure o con detti provvedimenti.
2. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia stato perfezionato un contratto di garanzia finanziaria o sia sorta un'obbligazione finanziaria garantita, o si sia fornita la garanzia finanziaria alla data delle procedure di liquidazione o dei prov-

vedimenti di risanamento, ma dopo l'avvio di tali procedure, esso è legalmente opponibile ai terzi e vincolante nei confronti di questi ultimi se il beneficiario della garanzia può dimostrare di non essere stato, né di aver potuto essere, a conoscenza dell'avvio di tali procedure.

3. Ove un contratto di garanzia finanziaria preveda:
 - a) l'obbligo di fornire una garanzia finanziaria o una garanzia finanziaria integrativa per tenere conto delle variazioni del valore della garanzia finanziaria o dell'importo delle obbligazioni finanziarie assistite; o
 - b) il diritto di ritirare la garanzia finanziaria in cambio della fornitura, nel quadro di una sostituzione o di uno scambio, di una garanzia finanziaria che abbia sostanzialmente il medesimo valore,

gli Stati membri assicurano che la fornitura della garanzia finanziaria, della garanzia finanziaria integrativa o della garanzia finanziaria a titolo di sostituzione o di scambio in forza di detto obbligo o diritto non sia considerata nulla, annullabile o inefficace unicamente in base ai seguenti presupposti:

- i) siffatta fornitura è stata effettuata alla data dell'avvio di procedure di liquidazione o di provvedimenti di risanamento ma anteriormente all'ordinanza o al decreto di avvio, o nel corso di un periodo determinato, definito in rapporto all'avvio di procedure di liquidazione o di provvedimenti di risanamento o in rapporto all'emanazione di un'ordinanza o di un decreto o all'adozione di qualunque altro provvedimento o a qualunque altro evento concomitante con dette procedure o detti provvedimenti; e/o
- ii) le obbligazioni finanziarie garantite hanno preso effetto anteriormente alla data della fornitura della garanzia finanziaria, della garanzia finanziaria integrativa o della garanzia finanziaria a titolo di sostituzione o di scambio.

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, la presente direttiva non pregiudica le norme generali della legislazione nazionale in materia di insolvenza in relazione all'invalidità delle operazioni concluse nel corso del periodo previsto di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 3, punto i).

Articolo 9

Conflitto di leggi

1. Qualunque questione riguardante uno dei punti di cui al paragrafo 2 derivante da una garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale è disciplinata dalla legislazione del paese in cui è situato il conto di pertinenza. Con il riferimento alla legislazione di un paese si intende il diritto interno di detto paese, a prescindere da qualunque regola in virtù della quale la questione di cui trattasi debba essere disciplinata dalla legislazione di un altro paese.
2. Le questioni cui si fa riferimento al paragrafo 1 sono le seguenti:
 - a) la natura giuridica e gli effetti patrimoniali della garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale;

- b) i requisiti di perfezionamento di un contratto di garanzia finanziaria concernente la garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale e la fornitura di tale garanzia in virtù di detto contratto, e più in generale il compimento delle formalità necessarie per l'opponibilità ai terzi di tali contratti e di tale fornitura;
- c) se un diritto di proprietà o altro diritto concorrente di una persona a siffatta garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale prevalga o sia subordinato a un diritto di proprietà o altro diritto concorrente o se abbia avuto luogo un acquisto in buona fede;
- d) le modalità con le quali la garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale deve essere realizzata dopo un evento determinante la sua escussione.

Articolo 10

Relazione della Commissione

Entro il 27 dicembre 2006, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione di questa direttiva, in particolare sull'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 5, corredata se del caso da proposte di revisione.

Articolo 11

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla

presente direttiva entro il 27 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 giugno 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

A. M. BIRULÉS Y BERTRÁN

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2002

che accetta un impegno relativo al procedimento antidumping riguardante le importazioni di urea originarie, tra gli altri paesi, della Lituania

(2002/498/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1497/2001 ⁽³⁾ («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina ed ha accettato un impegno offerto da un produttore esportatore bulgaro.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 92/2002 ⁽⁴⁾ («regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio definitivo sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina ed esentato da suddetto dazio un produttore esportatore bulgaro in quanto l'impegno offerto da quest'ultimo era stato accettato dalla Commissione.
- (3) Nel corso dell'inchiesta, prima dell'istituzione delle misure provvisorie, l'unico produttore esportatore lituano del prodotto in questione, la società Joint Stock Company Achema («Achema»), ha offerto un impegno che la Commissione non ha potuto accettare, motivando dettagliatamente tale decisione al considerando 237 del regolamento provvisorio.

(4) Successivamente alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi, la Achema ha presentato alla Commissione, entro i termini stabiliti, una nuova offerta di impegno sui prezzi. Tale offerta di impegno non ha potuto essere accettata in quanto la Achema vende alla Comunità anche altri fertilizzanti. La presenza di altri fertilizzanti venduti dalla stessa società rendeva infatti l'impegno di rispettare i prezzi minimi dell'urea facilmente eludibile, tramite la riduzione dei prezzi degli altri fertilizzanti.

(5) In seguito, la Achema ha presentato un'offerta di impegno sostanzialmente diversa. La nuova offerta non solo eliminerebbe l'effetto pregiudizievole del dumping, ma limiterebbe concretamente qualsiasi rischio di elusione sotto forma di compensazione incrociata con gli altri prodotti in quanto, oltre al prezzo minimo fissato per l'urea, la società si è impegnata a rispettare un preciso livello di prezzo anche per gli altri fertilizzanti che essa esporta nella Comunità. La società ha inoltre accettato di adempiere gli obblighi formali e l'obbligo di inviare le relazioni periodiche, normalmente associati agli impegni accettati, per quanto concerne tutti i fertilizzanti esportati nella Comunità.

(6) Tale offerta, considerata accettabile, di un impegno sui prezzi è stata effettuata dalla Achema prima della pubblicazione delle conclusioni definitive, ma in una fase avanzata della procedura, di modo che non è stato possibile, per ragioni amministrative, inserire nel regolamento definitivo l'accettazione dell'impegno. Eccezionalmente, e tenendo conto in particolare degli sforzi compiuti dalla società, per tutta la durata del procedimento, di offrire un impegno che fugasse i dubbi della Commissione sul rischio di elusione e sull'eliminazione del pregiudizio, si accetta l'impegno nonostante il fatto che esso sia pervenuto oltre il termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, vanno presentate le osservazioni.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1.

- (7) Dopo essere stata informata a proposito della nuova offerta, l'industria comunitaria ha ribadito il parere che, a causa delle condizioni generali del mercato dei fertilizzanti, caratterizzato dalla presenza di significative variazioni di prezzo, qualsiasi impegno sui prezzi minimi è inadeguato e rischia di vanificare le misure antidumping istituite. Va tuttavia osservato che, sebbene si siano riscontrate sul mercato dell'urea alcune variazioni di prezzi, queste non sono tali da rendere inefficace qualsiasi tipo di impegno. Ciò è inoltre confermato dal fatto che l'impegno offerto da un produttore esportatore bulgaro, oggetto della stessa inchiesta che ha portato all'istituzione dei dazi definitivi («l'inchiesta originaria»), è in vigore da parecchi mesi senza che siano emerse indicazioni della sua inefficacia. Non esistono pertanto motivi per ritenere che l'impegno offerto dalla Achema sia inefficace.
- (8) L'industria comunitaria si è inoltre opposta all'accettazione di un impegno in quanto questa viene accordata in un momento immediatamente successivo all'imposizione di uno specifico dazio antidumping definitivo. Essa ha inoltre sostenuto che l'ultima proposta di impegno non differisce in modo sostanziale dall'offerta precedentemente rifiutata, con la quale la società proponeva di adeguare i prezzi degli altri fertilizzanti da essa esportati nella Comunità ai prezzi di mercato.
- (9) Tali argomentazioni sono state respinte, con le motivazioni di cui ai considerando 5 e 6.
- (10) L'industria comunitaria ha sostenuto che la Achema fabbrica altri prodotti che possono essere utilizzati per la compensazione incrociata. A tale proposito va osservato che l'offerta di impegno contiene l'obbligo per «la Società», ovvero per la Achema e per tutte le società ad essa collegate, di non stipulare con i suoi acquirenti non collegati alcun tipo di accordo di compensazione. Inoltre, l'impegno proposto è tale che il rischio di compensazione incrociata è molto limitato.
- (11) Infine, l'industria comunitaria ha sostenuto che accettare l'impegno di alcuni esportatori rappresenterebbe una immotivata discriminazione rispetto agli altri esportatori oggetto dell'inchiesta originaria, i cui impegni non sono stati accettati.
- (12) A tale proposito, va osservato che ogni offerta di impegno deve essere esaminata e valutata singolarmente sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Co-

munità europea. Le offerte di impegno vengono accettate solamente se esse permettono di eliminare il dumping pregiudizievole e se possono essere soggette a controlli. Le offerte della Achema e della società bulgara soddisfano tali requisiti, a differenza degli impegni offerti dalle altre società.

- (13) Nessuna delle argomentazioni proposte dall'industria comunitaria modificano la conclusione della Commissione che l'impegno offerto è tale da eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping e da limitare concretamente qualsiasi rischio di elusione attraverso la compensazione incrociata con altri prodotti.

B. IMPEGNO

- (14) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ritiene che l'impegno offerto dalla Achema possa essere accettato perché elimina gli effetti pregiudizievole del dumping. Grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Sulla base degli impegni sui prezzi offerti dalla società, la Commissione conclude che il rischio di elusione è sufficientemente limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'impegno offerto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 dalla società lituana Joint Stock Company Achema (codice addizionale TARIC A375), nel quadro dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di urea originarie, tra gli altri paesi, della Lituania, viene accettato.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2002

che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(2002) 2251]

(2002/499/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, riguardo ai divieti di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato III della medesima direttiva, per i vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea.

vista l'istanza presentata dal Regno Unito,

Perché si possa far ricorso a tali deroghe, i vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, devono soddisfare le condizioni fissate nell'allegato della presente decisione, oltre ai requisiti previsti nell'allegato I, nell'allegato II e nella parte A, sezione I, punto 43, dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) A norma della direttiva 2000/29/CE, non è consentito, in linea di massima, introdurre nella Comunità vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.* originari di paesi non europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi. La direttiva 2000/29/CE consente tuttavia di derogare a tale disposizione, a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi di introduzione di organismi nocivi.

Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto 2005, informazioni sui quantitativi importati anteriormente a tale data in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami e sui test effettuati su tali vegetali nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell'allegato.

(2) A seguito di una missione svolta dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione e a scambi d'informazioni avuti con la Repubblica di Corea, la Commissione ha deciso che, in base alle informazioni disponibili, l'importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, non comporta rischi di diffusione di organismi nocivi, purché siano rispettate determinate condizioni.

Anche gli Stati membri diversi da quello importatore nei quali i vegetali sono introdotti forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° agosto 2005, una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test svolti sui vegetali introdotti anteriormente a tale data nel periodo di quarantena di cui al punto 10 dell'allegato.

(3) Occorre pertanto autorizzare una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE per un periodo limitato, fatte salve disposizioni specifiche.

Articolo 3

(4) L'autorizzazione ai sensi della presente decisione va revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche non sono sufficienti per impedire l'introduzione di organismi nocivi ovvero non sono state rispettate.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di spedizioni introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione che sono state constatate non conformi alle condizioni ivi stabilite.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

Articolo 4

Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all'articolo 1 ai vegetali di *Pinus* e *Chamaecyparis* importati nella Comunità nel periodo dal 1° giugno 2004 al 31 dicembre 2005 e ai vegetali di *Juniperus* importati nella Comunità nel periodo dal 1° novembre 2004 al 31 marzo 2005.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2002.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Disposizioni specifiche applicabili ai vegetali originari della Repubblica di Corea che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 1 della presente decisione

1. I vegetali devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere *Chamaecyparis* Spach, del genere *Juniperus* L. o, nel caso del genere *Pinus* L., interamente della specie *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr.), oppure tale specie innestata su un portinnesto della specie *Pinus* diverso da *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli.
2. Il numero complessivo dei vegetali non deve superare i quantitativi stabiliti dallo Stato membro importatore, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena.
3. Prima dell'esportazione verso la Comunità europea, i vegetali devono essere coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. L'elenco annuale dei vivai riconosciuti deve essere messo a disposizione della Commissione entro il 1° marzo 2004. Tali elenchi debbono essere trasmessi senza indugio agli Stati membri. In detti elenchi deve figurare il numero dei vegetali prodotti in ciascun vivaio, nella misura in cui essi siano ritenuti adatti alla spedizione verso la Comunità, alle condizioni previste dalla presente decisione.
4. Per quanto concerne lo *Juniperus*, i vegetali dei generi *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Juniperus* L., *Malus* Mill., *Photinia* Ldl. e *Pyrus* L., prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, debbono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per accertare la presenza di eventuali organismi nocivi. Per quanto concerne il *Chamaecyparis* e il *Pinus*, i vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach e *Pinus* L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per accertare la presenza di eventuali organismi nocivi.

Gli organismi nocivi considerati sono:

- a) per i vegetali di *Juniperus*:
 - *Aschistonyx* eppoi Inouye,
 - *Gymnosporangium asiaticum* Miyabe ex Yamada e *G. yamadae* Miyabe ex Yamada,
 - *Oligonychus perditus* Pritchard et Baker,
 - *Popillia japonica* Newman,
 - qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità;
- b) per i vegetali di *Chamaecyparis*:
 - *Popillia japonica* Newman,
 - qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità;
- c) per i vegetali di *Pinus*:
 - *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner & Buehrer) Nickle et al.,
 - *Cercoseptoria pini-densiflorae* (Hori & Nambu) Deighton,
 - *Coleosporium phellodendri* Komr,
 - *Coleosporium asterum* (Dietel) Sydow,
 - *Coleosporium eupatorii* Arthur,
 - *Cronartium quercuum* (Berk.) Miyabe ex Shirai,
 - *Dendrolimus spectabilis* Butler,
 - *Monochamus* spp. (specie non europee),
 - *Popillia japonica* Newman,
 - *Thecodiplosis japonensis* Uchida & Inouye,
 - qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Comunità.

Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi sopra menzionati. I vegetali infetti debbono essere eliminati. Quelli rimanenti debbono essere sottoposti, se del caso, a un trattamento adeguato.

5. I casi in cui è stata constatata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente al punto 4, devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione della Commissione, ove questa ne faccia richiesta. L'accertamento della presenza di uno qualsiasi degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita dello status di cui al punto 3. La Commissione ne deve essere informata immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solamente l'anno successivo.
6. I vegetali destinati ad essere spediti nella Comunità debbono, almeno nel periodo indicato al punto 3:
 - a) essere stati posti, perlomeno negli ultimi due anni precedenti la spedizione, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento, impenetrabile da parte dei nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;

- b) essere risultati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati al punto 4 e ad essi non debbono applicarsi le misure di cui al punto 5;
 - c) se appartengono al genere *Pinus* L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di *Pinus* diversa da *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc., avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano;
 - d) devono recare ciascuno un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea, che consenta di identificare il vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura.
7. L'organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.
8. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso (in appresso denominato «il materiale») sono scortati da un certificato fitosanitario rilasciato in Corea conformemente all'articolo 7 della direttiva 2000/29/CE, in base agli esami di cui all'articolo 6 della medesima per quanto riguarda le condizioni ivi stabilite, in particolare l'assenza degli organismi nocivi considerati, nonché per quanto riguarda i requisiti di cui ai punti da 1 a 7.

Sul certificato devono figurare:

- a) il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti;
 - b) i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e dell'anno d'invasatura;
 - c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;
 - d) nella voce «Dichiarazione supplementare» la frase « La presente partita è conforme ai requisiti della decisione 2002/499/CE».
9. Prima di introdurre materiale in uno Stato membro, l'importatore notifica la spedizione con sufficiente anticipo alle autorità responsabili dello Stato membro interessato previste nella direttiva 2000/29/CE, indicando:
- a) il tipo di materiale;
 - b) il quantitativo;
 - c) la data dichiarata d'importazione;
 - d) il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale saranno tenuti i vegetali durante il periodo di quarantena ufficiale di cui al punto 10.

Gli importatori devono essere ufficialmente informati, prima dell'introduzione del materiale, delle condizioni specificate ai punti da 1 a 12.

10. Prima che venga immesso in commercio il materiale deve essere sottoposto, dopo l'ingresso nella Comunità, ad un periodo di quarantena ufficiale non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa nel caso dei vegetali di *Pinus* e di *Chamaecyparis* e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) nel caso dei vegetali di *Juniperus* e risultare, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi di cui trattasi. Particolare attenzione sarà prestata per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al punto 6, lettera d).
11. La quarantena ufficiale di cui al punto 10 deve:
- a) essere effettuata sotto il controllo degli organismi ufficiali competenti dello Stato membro interessato; le varie operazioni devono essere eseguite da personale ufficialmente riconosciuto e formato, assistito eventualmente dagli esperti di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE, secondo la procedura ivi stabilita;
 - b) essere eseguita in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;
 - c) comprendere, per ogni elemento del materiale:
 - i) esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per accertare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;
 - ii) esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi.
12. Le partite contenenti materiale che, durante la quarantena di cui al punto 10 non è stato trovato esente dagli organismi nocivi considerati, debbono essere immediatamente distrutte sotto controllo ufficiale.
13. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di contaminazione da parte degli organismi nocivi considerati che sono stati confermati durante la quarantena di cui al punto 10. In tale caso il vivaio coreano in questione perde lo status di cui al punto 3. La Commissione ne informa senza indugio le autorità della Corea.

14. Il materiale che è stato sottoposto nello Stato membro d'importazione alla quarantena di cui al punto 10, trovato esente durante il periodo di quarantena dagli organismi nocivi considerati e conservato in condizioni appropriate, può essere trasferito all'interno della Comunità soltanto qualora sia stato rilasciato un passaporto delle piante di cui all'articolo 10 della direttiva 2000/29/CE, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva suddetta e tale passaporto sia stato fissato sul materiale, sull'imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale.

Il passaporto delle piante di cui al primo comma deve indicare il nome del paese d'origine.

RETTIFICHE

 Rettifica della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 316 del 1° dicembre 2001)

A pagina 17, articolo 17, paragrafo 4, secondo comma:

anziché: «anteriormente al 1° gennaio 2003»,

leggi: «anteriormente al 1° maggio 2003».

A pagina 21, articolo 28, paragrafo 1, primo comma:

a) *anziché:* «di cui all'allegato VII, parte A»,

leggi: «di cui all'allegato VIII, parte A»;

b) *anziché:* «a decorrere dal 1° luglio 2002»,

leggi: «a decorrere dal 1° novembre 2002»;

c) *anziché:* «di cui all'allegato VII, parte B»,

leggi: «di cui all'allegato VIII, parte B.».

A pagina 21, articolo 28, paragrafo 1, secondo comma:

anziché: «la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.»,

leggi: «la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.».

A pagina 21, articolo 29:

a) paragrafo 2, secondo comma:

anziché: «anteriormente al 1° ottobre 2002»,

leggi: «anteriormente al 1° febbraio 2003»;

b) paragrafo 3, secondo comma:

anziché: «anteriormente al 1° gennaio 2003»,

leggi: «anteriormente al 1° maggio 2003».
